

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

per la Prof.ssa Viviana Barbara Antonella Demetrio (c.f.: DMTVNB67L50F112O), rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'Avv. Ignazio Tranquilli (c.f.: TRNGNZ76L17H501L) con il quale domicilia in Roma, alla via G.Paisiello 55 (c/o Studio Scoca); ai fini delle comunicazioni di segreteria si indicano i seguenti riferimenti: p.e.c. ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it – fax: 068558370);

contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
e nei confronti di Domenica Minniti e di Lucia Abiuso;

per l'annullamento,

previa adozione della più idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.,

- 1) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 395 del 27 marzo 2019 (**doc. 2**) e s.m.i. (con D.D. 738 del 20 maggio 2019), di non ammissione della sottoscritta alle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali - indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (**doc. 1**) - e di approvazione dell'elenco nominativo/graduatoria degli ammessi a dette prove orali, pure gravato in questa sede, che non include la ricorrente;
- 2) della scheda di valutazione riferita all'elaborato della ricorrente (**doc. 7**) e del verbale sottocommissione di riferimento (**doc. 8**);
- 3) degli atti, dei verbali e dei lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e di attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali;
- 4) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due "casi studio", in contrasto con la previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- 5) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 (**doc. 3**) con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 5 del Decreto MIUR n. 1259 del 23.11.2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi;

- 6) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3.8.2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25.1.2019 (**doc. 4**), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- 7) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e dell'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;
- 8) dell'autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso "codice personale" e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;
- 9) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle prove scritte;
- 10) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di una prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall'USR della Sardegna, a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;
- 11) del D.D. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale – **doc. 1**), recante il bando di concorso, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;
- 12) del Decreto Ministeriale 3.8.2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**doc. 5**), pubblicato sulla GURI n. 220 del 20 settembre 2017 (avente ad oggetto "*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*"), nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;
- 13) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto, a quelli che precedono, laddove impedisca la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento;

nonché

per l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare alle prove orali del concorso, con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione alle prove orali del concorso in questione, anche con riserva.

Fatto

1. Dopo avere superato la prova preselettiva, l'odierna ricorrente, in data 18.10.2018, partecipava alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e pubblicato sulla GURI, 4^a serie speciale, n. 90 del 24.11.2017.

Successivamente, con il D.D. del MIUR n. 395/2019, veniva pubblicata la graduatoria di coloro i quali risultavano avere superato la predetta prova scritta (con una soglia minima di punteggio pari a punti 70/100) e che venivano conseguentemente ammessi alla prova orale.

Tale graduatoria non vedeva ricompresa l'odierna ricorrente, la quale, presentava apposita istanza di accesso agli atti al fine di conoscere il punteggio ottenuto nella prova nonché di visionare il proprio elaborato e gli altri atti ad essa riferibili oltre ad ulteriori verbali e documenti di concorso (**doc. 5**).

2. All'esito dell'ostensione, in data 8.5.2019, di soli tre documenti (n. 6, n. 7 e n. 8) tra tutti quelli richiesti, la ricorrente veniva a conoscenza di avere conseguito il voto finale di **64,00 punti**, di cui punti 58,00 ai quesiti a risposta aperta e punti 6/20 ai quesiti chiusi di lingua straniera (**doc. n. 6** elaborato, **doc. n. 7** scheda di valutazione, **doc. n. 8** verbale di correzione). Ebbene, ciò premesso, si rileva come la prova scritta del concorso *de quo* sia stata connotata da **gravissimi e macroscopici profili di illegittimità, sia** in relazione alle **specifiche operazioni di svolgimento e correzione dell'elaborato della parte ricorrente, sia** avuto riguardo, **più in generale, all'intero espletamento della prova scritta a livello nazionale**.

Il tutto, in violazione dei principi del giusto procedimento, dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché dei principi del *favor participationis* e di *par condicio* tra i vari candidati.

3. Ciò premesso, l'esclusione della ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso pubblico *de quo* risulta essere illegittima e, previa sospensione ed ammissione cautelare alle stesse, va annullata per i seguenti motivi in

Diritto

1. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Inesatta applicazione del d.P.R. n. 497/1994. Violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.**

1.1 Gli atti impugnati, ivi espressamente compreso, in questo caso, l'art. 8, comma 8, del bando di cui al Decreto MIUR n. 1259/2017, vanno censurati laddove prevedevano, quale soglia minima di punteggio della prova scritta utile all'accesso alla prova orale, il punteggio di punti 70/100 e non quello di punti 60/100.

La soglia in questione era il derivato della sommatoria tra i punti conseguiti nei 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 80 punti, e i 2 quesiti (ciascuno di 5 domande) in lingua straniera, per un massimo di 20 punti (2 punti a domanda).

Essa, in realtà, in ossequio al principio del *favor participationis*, di proporzionalità e ragionevolezza, declinazioni dirette degli artt. 3 e 97 Cost., non avrebbe dovuto essere superiore a 60/100, bensì pari a quest'ultima entità, che costituisce la "soglia normale" (e più appropriata) di sufficienza al cospetto della **commistione simultanea di due coppie di quesiti eterogenee quanto alla (diversa) lingua**.

Tale peculiare commistione, infatti, non consentiva, né consente (nemmeno analogicamente), di evocare all'uopo il d.P.R. 487/1994 ma imponeva di individuare una soglia che fosse proporzionata per quantità, qualità e rapporto di pesi interno al prescelto connubio eterogeneo di quesiti.

Di qui l'illegittimità del criterio in esame e il conseguente suo annullamento in termini "contenitivi", mediante l'invocato ridimensionamento giudiziale utile ai fini della ammissione diretta, quivi richiesta in via principale, della ricorrente alla prova orale.

1.2 Se proprio si fosse voluto analogicamente applicare, su questo specifico punto, il d.P.R. 497/1994 lo si sarebbe potuto fare, ferma la soglia "complessiva" di punti 60/100, solo quanto al punteggio minimo sui quesiti aperti per cui, in tale tesi, quest'ultimo avrebbe dovuto essere pari a punti 56/80 (= 21/30=7/10).

Anche in tale ultimo caso, la ricorrente sarebbe, però, passata all'orale, avendo all'uopo conseguito punti 58/80 (in luogo del *minimum* di 56/80 – pari a 7/10) che, sommati ai 6 punti per la lingua straniera (nella specie, l'inglese), superavano il *minimum* complessivo di punti 60/100.

Si chiede, dunque, che, previo annullamento degli atti gravati *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente sulla scorta di quanto precede, la Prof.ssa Demetrio sia ammessa alla prova orale.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché di tutela del *favor participationis*.

Il bando e gli atti conseguenti, sino alla graduatoria finale, risultano illegittimi anche nella parte in cui hanno attribuito un peso specifico assolutamente sproporzionato agli esiti dei quesiti di lingua straniera.

Ciò, sia in termini assoluti, avuto riguardo all'incarico direttivo apicale che forma(va) oggetto di affidamento, nel cui ambito la conoscenza della lingua straniera è del tutto marginale, sia in termini relativi, avuto riguardo - sempre nell'ottica del *munus* di cui si discorre - al peso percentuale eccessivo (20%) conferito a tale lingua al cospetto di una soglia minima innalzata a punti 70/100, che, come detto sopra, ha penalizzato chi, come la ricorrente, abbia abbondantemente superato tale ultima soglia per i quesiti a risposta aperta in lingua italiana ma sia incappata in alcune risposte errate ai quesiti in lingua inglese.

Basti considerare che le sarebbero bastate solo tre risposte corrette in più in lingua inglese per ottenere il punteggio minimo complessivo, per quanto già sopra criticato, di 70/100 punti.

Si chiede, dunque, che, previo annullamento degli atti gravati *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente sulla scorta di quanto precede, la Prof.ssa Demetrio sia ammessa alla prova orale.

3. Violazione del D.P.R. n. 487/1994, del Decreto 3.8.2017, n. 138, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e della *lex specialis*. Violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, compresi quelli del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza/proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3.1 Ferma l'assorbimento delle censure che precedono, si rileva, inoltre, come la Sottocommissione di riferimento sia comunque incorsa in macroscopici e gravissimi errori in merito all'attribuzione dei punteggi all'elaborato della ricorrente, la cui valutazione risulta contraddistinta da una evidente illogicità, avuto riguardo sia ai quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), sia ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione.

Pur consci dell'ampia discrezionalità di cui è dotato l'Organo esaminatore, tale da essere, in linea di principio, sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, va, comunque, evidenziato che, nella fattispecie, il relativo uso si è rivelato connotato da macroscopici errori che testimoniano sia della marcata violazione delle norme e dei principi che regola(va)no il giudizio, sia di vizi sintomatici dell'eccesso di potere sotto le spoglie dell'illogicità e della

contraddittorietà manifeste nella espressione che lo stesso ha in concreto assunto rispetto alla prova della ricorrente (*ex multis* cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.6.2010, n. 3477; Cons. Stato, Sez. IV, 27.6.2007, n. 3745; Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2009, n. 1506), i quali vizi, invece, possono (anzi, debbono) essere oggetto di sindacato da parte del Giudice amministrativo.

Se così è, va, anzitutto, censurata la indebita sottostima operata, in termini assoluti, come confermato anche da un parere *pro veritate ad hoc*, rispetto alle risposte fornite ai quesiti 2, 1, 3 e 5.

Tale sottostima è di per sé connotata da un'illogicità macroscopica a tal punto da ipotizzare possa essersi trattato di un refuso o di un repentino cambio in corsa nella composizione della Sottocommissione che abbia fatto improvvidamente mutare l'approccio alla valutazione: nulla di ordinario, né, tampoco, di legittimo.

Parimenti evidente, in termini relativi, è anche la contraddittorietà intrinseca alla valutazione censurata raffrontando la valutazione destinata al quesito 4 rispetto a quella dedicata alle altre risposte, sopra citate.

Infatti, a parità assoluta di punteggi per gli indicatori-cardine come quelli della “*costruzione logica*”, della “*proprietà linguistico espressiva*” e dell’“*uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate*”, punteggi che risultano uguali identici per ciascuna delle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti aperti, tra il punteggio poi complessivamente attribuito alla risposta n. 4 e quello attribuito alle altre risposte, in primis quello dato alla risposta n. 2 (tributata di soli 9,50 punti), vi sono discrasie che ne disvelano la manifesta illogicità e una forma di contraddittorietà tanto palese quanto immotivata ed inspiegabile.

Ciò emerge nitidamente dall'indicatore “*concisione e compiutezza della trattazione*” per il quale, alle quattro risposte diverse da quella fornita al quesito Q4, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio (di 1,00 punto) pari sempre alla metà di quello attribuito per il quesito n. 4 (di 2,00 punti), **nonostante le risposte rese a tutti e 5 i quesiti de quibus, come già detto, denotassero un uguale livello di apprezzamento, in termini di “costruzione logica”, di “proprietà linguistico espressiva” e di “uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate”.**

La discrasia è talmente netta ed evidente che non solo può essere oggetto di sindacato invocato ma che potrebbe essere addirittura imputata ad un refuso.

E ciò è avvalorato anche dalla **perfetta coincidenza** delle sequenze di punti riscontrabili nella parte superiore della griglia *de qua*.

Non solo.

La anzidetta conclusione è avvalorata - trattandosi di concisione e completezza - anche dal numero delle parole utilizzate, pari a 264 per la risposta al 4° quesito, a 243 per quella data al 1° quesito, a 175 per quella data al 2°, a 152 per quella fornita al 3° e 225 parole al 5°.

In ordine di gravità, il caso della risposta al quesito n. 2 è certamente il primo.

Ivi, infatti, la candidata ha risposto in una maniera oggettivamente concisa (175 parole) e compiuta (avendo evocato tutti i principi e le disposizioni all'uopo rilevanti, indicando specificatamente e "numericamente" alcune di esse) e non avrebbe logicamente potuto vedersi attribuire un solo striminzito punto, che, a parità di approccio (testimoniato dalla collimazione di altri indicatori-cardine), costituisce addirittura la metà del punteggio attribuito, per l'omologo indicatore, alla risposta data al quesito n. 4.

Analogo vizio, in maniera meno intensa ma non meno penalizzante, scontano anche le attribuzioni riferite a tale indicatore per le risposte ai quesiti nn. 1, 3 e 5.

In definitiva, la coerenza e la logica avrebbero dovuto condurre all'attribuzione di almeno 4 punti in più per gli indicatori *de quibus*.

Gli altri due punti (*recte* tre) mancano sempre con riferimento al quesito n. 2, cui è stato **incredibilmente** attribuito 1,00 punto per tutti e tre gli indicatori del primo criterio "*coerenza e pertinenza*".

Tale quesito ("*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: **procedure di individuazione** di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa*"), però, riposa, nel suo baricentro, sulle **procedure**.

Ma le "**procedure**" di individuazione/selezione dei soggetti destinatari di incarichi per tutte le PP.AA., istituti scolastici compresi, non rientrano nella disponibilità del dirigente ma **sono fissate da norme inderogabili**, attuative dei precetti costituzionali sull'accesso al p.i., che individuano nella selezione pubblica la via ordinaria, sicché dare una triplice insufficienza per gli indicatori riferiti alla valenza, coerenza e articolazione/efficacia "*delle azioni **proposte***" al cospetto del punteggio massimo per il criterio "*inquadramento normativo*" costituisce un vero e proprio non senso o paradosso, se le norme correttamente inquadrate non consentono praticamente **alcun margine reale di proposta al riguardo**.

Il punteggio avrebbe dovuto essere allineato come per il quesito n. 4, anch'esso contraddistinto da una analoga (marcata) connotazione normativa; in ogni caso, il forte disallineamento (50%) è manifestamente illogico.

In definitiva, ammessa la sufficienza dei “numeri” ad integrare l’onere motivazionale, quando vi sono tra testo e numeri e anche all’interno dei soli numeri discrasie così intense e rilevanti come quelle che abbiamo segnalato è chiaro che il **punteggio finale deve ritenersi inficiato.**

Lo è sicuramente **quello attribuito**, nella specie, alla ricorrente che, **anche solo per la logica, non avrebbe potuto essere inferiore a 64/80** per i quesiti a risposta aperta e, dunque a **complessivi 71/100 punti**, come codesto Insigne Tribunale o, in via subordinata, una diversa Sottocommissione potrà disporre o appurare.

A ciò peraltro, ha inevitabilmente contribuito anche lo scarsissimo tempo medio, su cui infra, dedicato alla disamina e alla valutazione degli elaborati dalla Sottocommissione di riferimento.

4. Violazione del D.P.R. n. 487/1994, del Decreto 3.8.2017, n. 138, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e della *lex specialis*. Violazione degli artt. 1 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in materia concorsuale, compresi quelli del giusto procedimento e di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e di ragionevolezza/proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

4.1 Ai fini, quanto meno, della rivalutazione della prova della ricorrente ed a riprova della fondatezza delle contestazioni già prospettate al motivo che precede nei confronti dell’operato valutativo della Sottocommissione, si censura l’attività di quest’ultima anche sotto il profilo della violazione della prescrizione relativa ai tempi di correzione delle prove, stabiliti nella “*norma di 30 minuti a candidato*” nel verbale n. 1 del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria e gravemente disattesi nel caso di specie.

Invero, nel verbale n. 5 del 25 febbraio 2019 (**doc. 8**), relativo alle operazioni di correzione del gruppo di elaborati di cui faceva parte anche quello della ricorrente, risultano 8 ore di attività (9-13.30/14.00-17.30), con interruzione dalle 13.30 alle 14.00, ben 34 candidati valutati in 480 minuti per **14,11 minuti dedicati, in media, a ogni correzione.**

Ebbene, durante tale ristrettissimo lasso temporale - inferiore addirittura alla metà (30 minuti) di quello indicato nella riunione plenaria della Commissione – la prova di ciascun candidato sarebbe stata letta, corretta e valutata e sarebbe stata finanche compilata la relativa scheda di valutazione.

In detto lasso temporale non si comprende come sia stato umanamente possibile fare ciò in sequenza per tutti i 34 elaborati su cui sarebbe stato espresso il giudizio.

Visto il ridottissimo tempo all’uopo impiegato dalla Sottocommissione l’opera di esame e valutazione della prova dell’odierna ricorrente non potrà che essere stata del tutto sommaria

con evidente e censurabile carenza di istruttoria; il fatto, poi, che si sia rivelata così illogica e contraddittoria, secondo quanto esposto nel precedente punto, ne costituisce la logica (ed inevitabile) conseguenza.

4.2 La carenza di istruttoria e di coordinamento, espressosi poi nelle risultanze valutative, è frutto anche della presenza di un componente, il dott. Gaetano Prudente, che non era contemplato nel novero dei membri della Sottocommissione 29 (né tra i titolari, né tra i supplenti). Le ragioni di un siffatto innesto in corsa non sono note, anche a causa del parziale accesso agli atti consentitoci, ma hanno sicuramente determinato un corto circuito tra componenti originari e componente subentrato in corso d'opera che ha contribuito alle illogiche risultanze valutative riferite alla prova della ricorrente.

Un avvicendamento analogo ha interessato, peraltro, anche la figura del Segretario della Sottocommissione n. 29 in questione.

Si tornerà su tale censura dopo che la resistente si sarà premurata di depositare in giudizio (o comunque fornirci) tutti gli atti e i documenti all'uopo rilevanti.

5. Violazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e della *lex specialis* di concorso. Violazione dei principi generali del giusto procedimento, di legalità, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Mancata tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per palese illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

5.1 Ai fini, quanto meno, della ripetizione della prova scritta, va osservato che quella svolta risulta essere *ab origine* infirmata anche in relazione alla **tipologia dei quesiti somministrati ai candidati**.

Invero, il Decreto n. 138/2017 del MIUR, avente ad oggetto: “*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*” espressamente stabiliva, all'art. 10, che “*1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3*”.

In tal senso, si esprimeva anche il **Bando di concorso**, il quale, all'**art. 8**, stabilisce che “*4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale*”.

Ebbene, in totale **spregio** della normativa concorsuale sopra richiamata, risultano essere stati somministrati ai candidati **due quesiti sotto forma di “casi di studio”**, nel bando previsti solo nel colloquio orale.

In questo ambito possono sicuramente annoverarsi, infatti, i seguenti quesiti n. 3 e n. 5:

- “In un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”;

- “Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell’ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”.

Di conseguenza, i candidati – contrariamente alle previsioni del bando – si sono trovati a svolgere una prova parzialmente diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere, giustappunto a causa dell’illegittima somministrazione di almeno due “casi di studio” (la cui risoluzione richiede ben altro - e maggiore - tempo a disposizione) in luogo dei meri quesiti a risposta aperta che erano, invece, contemplati dalla *lex specialis*.

La prova concorsuale, per ciò, è stata dunque completamente alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio dell’affidamento maturato in capo alla ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso.

6. Violazione del D.P.R. n. 487/1994 e del Decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138. Violazione della *lex specialis*. Violazione dei principi del giusto procedimento, di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Eccesso di potere per sviamento, palese illogicità e contraddittorietà. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

6.1. Si rileva, altresì, la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati, in relazione alla individuazione dei quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell’art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia, gli indicatori, i descrittori e la scala di valutazione, adottati dalla Commissione madre giusto **verbale n. 1 del 25.1.2019**.

6.1.1 In primo luogo, si censura la mancaanza di un adeguato correttore dei cinque quesiti proposti con l’articolazione delle possibili risposte per garantire una valutazione oggettiva ed evitare l’arbitrarietà che si è verificata tra le diverse sottocommissioni: alcune di queste hanno avuto una percentuale infima di candidati con punteggi superiori a 70/100 punti; altre, invece, una percentuale molto elevata, come si evince dai verbali che saranno prodotti.

6.1.2 In secondo luogo, si censura l’utilizzo di griglie del tutto carenti nella definizione dei descrittori, presenti in parte nella griglia condivisa e sottoscritta, durante la riunione plenaria del 25.1.2019, dalla Commissione madre e dalle sottocommissioni: l’unico descrittore presente

corrisponde al valore massimo attribuibile a quell'indicatore, ma non sono descritti e specificati né valori intermedi, né quelli minimi.

È mancata, in sostanza, una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici con i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione in ottantesimi della prova;

non sono stati fissati indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati (ad esempio: la trattazione è molto carente o nulla; la trattazione è insufficiente; la trattazione, pur nel complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente, ed inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva).

6.2 Quanto sopra, inevitabilmente, ha determinato una **totale disomogeneità** nelle valutazioni degli elaborati dei candidati e nell'attribuzione dei relativi punteggi a seconda dell'appartenenza ad una o ad altra Sottocommissione, avendo ciascuna di essa interpretato, *motu proprio*, i (sin troppo) generici criteri valutativi.

Addirittura, risulta che alcune Sottocommissioni abbiano formulato, in calce alla scheda di valutazione della prova, un giudizio globale sulla prova stessa; mentre altre, come quella della ricorrente, si sono affidate solo all'attribuzione del punteggio numerico.

Analogamente, il verbale delle operazioni di correzione e valutazione della ricorrente risulta privo della colonna riportante gli esiti dei quesiti di lingua straniera.

Tale difformità di valutazioni tra le singole Sottocommissioni è stata – senza scomodare ipotesi di natura penalmente rilevante – riconducibile alla assoluta mancanza di riunioni di coordinamento tra la Commissione madre e le 37 sottocommissioni; nonché alle dimissioni continue di membri delle Sottocommissioni dal 27 novembre 2018 fino al 15 maggio 2019 (e, quindi, durante l'espletamento delle operazioni di correzione degli elaborati), comprese quelle occorse nella Sottocommissione n. 29 che ci occupa.

È persino accaduto che, a lavori di correzione delle risposte ed attribuzione punteggio definiti e chiusi, alcuni candidati, non ammessi precedentemente, addirittura abbiano beneficiato – in maniera del tutto illegittima, oltre che ingiustificata – di una rivalutazione della votazione complessiva assegnata alla prova ed ai cinque quesiti a risposta aperta, in ragione del voto positivo conseguito nelle domande in lingua straniera (v. allegato Verbale della Sottocommissione n. 30 del 7.3.2019).

Risultano effettuate anche improvvise rettifiche di punteggi vari, asseritamente per errori materiali, anche nel verbale che riguarda la ricorrente (ove **l'ultimo punteggio risulta apposto**

chiaramente a mano), talvolta addirittura dopo le operazioni di abbinamento delle prove e di scioglimento dell'anonimato.

L'azione amministrativa si palesa, anche sotto tale profilo, in contrasto con i principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza e *par condicio* delle operazioni concorsuali, oltre che con il disposto dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

6.3 Si contestano, altresì, anche sulla base di quanto rilevato in precedenza, i criteri di assegnazione delle prove alle diverse Sottocommissioni esaminatrici.

Il Ministero, all'uopo, è ricorso ad un criterio *random*, senza, tuttavia, fornire (anche dopo - e nonostante - la presentazione di diverse istanze di accesso agli atti) la benché minima documentazione al riguardo.

Proprio in relazione alle suesposte contestazioni rispetto alle nette differenze tra le percentuali degli ammessi in relazione alle diverse Sottocommissioni è di massima importanza conoscere i relativi atti e/o verbali riferibili a tali operazioni di assegnazione degli elaborati.

Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, all'esito dell'esame della relativa documentazione, una volta prodotta dalla resistente.

7. Violazione della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 51 c.p.c., del d.P.R. n. 487/1994 e del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione della *lex specialis*. Violazione del giusto procedimento e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per sviamento. degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione. Illegittimità esiti prove scritte per incompatibilità dei membri del C.T.S., Commissione e Sottocommissioni.

7.1 La procedura concorsuale risulta inficiata anche da una non legittima **composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione giudicatrice e/o delle singole Sottocommissioni** per violazione delle norme rubricate, in ragione della **presenza di situazioni di conflittualità di interessi e/o incompatibilità**.

Invero, risulta che – in totale spregio della *lex specialis* del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell'ambito del concorso *de quo*, in ragione dell'espletamento di corsi di formazione/preparazione per il medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

7.2 A tale specifico riguardo, ai sensi del **D.M. 3.8.2017, n. 138**, avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” ed, in particolare, dell'**art. 16**, recante “Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle

sottocommissioni del concorso”: “2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”.

Del resto, come è noto, l’art. 6 bis della Legge n. 241/90 – che ha imposto a tutti i soggetti, che a qualunque titolo esercitano funzioni pubbliche nel corso del procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale – si applica anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici che debbono garantire nella loro composizione trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, rappresentando questi i principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.

A tali commissioni debbono applicarsi, quindi, non solo le cause di incompatibilità e di astensione del giudice previste dall'art. 51 c.p.c., ma anche i principi di cui all’art. 97 Cost., così come oggi recepiti e sviluppati dagli articoli 1 e 6 bis della Legge n. 241 del 1990.

Pertanto, qualora sia ipotizzabile un potenziale conflitto di interessi – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all’autorità che lo ha nominato tale situazione di conflitto, anche potenziale e poi deve necessariamente astenersi (si veda anche la **Delibera ANAC n. 421 del 13 aprile 2016**).

Nel caso di specie, è palese come vi siano molteplici elementi che depongano per la manifesta violazione del principio di imparzialità nella composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione e delle Sottocommissioni, soprattutto in ragione delle attività formative relative al medesimo concorso oggetto della presente impugnativa.

Tali soggetti, pertanto, avrebbero avuto l’obbligo di comunicazione e astensione, essendovi un’obiettiva ragione sintomatica del venir meno dell'imparzialità nell’attività di selezione dei predetti candidati.

Anche in ragione di ciò deriva l'illegittimità della selezione.

8. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994. Violazione del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 e della *lex specialis*. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti, nonché di buon andamento ed imparzialità della P.A., in contrasto con gli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione. Sviamento.

8.1 La procedura concorsuale risulta essere, altresì, viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove.

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dalla normativa concorsuale e rinvenibile anche dalle note tecnico-operative, avveniva attraverso l'inserimento di un “codice personale” nel sistema, con identificazione anche attraverso il codice fiscale.

Ed infatti, tali istruzioni operative testualmente stabiliscono: *“Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali ivi riportati. A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli sarà consegnato. Al candidato verrà consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta. Il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto e inserirà il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione. Il candidato apporrà, in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, la propria firma sul modulo del codice personale anonimo e lo conserverà all'interno della busta internografata (oscurata) senza sigillarla”*.

Ebbene, è fin troppo evidente che ciascun partecipante alla selezione, essendo a conoscenza del proprio codice identificativo (oltre che, ovviamente, del proprio codice fiscale), ben avrebbe potuto “segnalare” la propria prova, proprio in ragione della facile associazione di tali codici identificativi ai nomi dei concorrenti.

Ciò, con evidente lesione del principio di anonimato della prova.

Il tutto, comunque, in un sistema (quello del codice personale alfanumerico) che già risulta essere stato censurato, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa per analoghe fattispecie relative a procedure di concorso pubblico (*ex multis* cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20.11.2013, n. 28; Cons. Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Cons. Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis 29.9.2014, n. 10069).

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e *par condicio* che sono espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza per cui la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

8.2 Ulteriori profili di censura meritano di essere svolti.

Anzitutto, risulta violato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il cui art. 20 prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, qualora vengano rispettati determinati processi e requisiti *“fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”*.

Ebbene, si osserva come i documenti informatici prodotti dalla resistente all'odierna ricorrente (elaborato, griglia di valutazione e verbale) non soddisfino, in alcun modo, i requisiti di creazione, conservazione e trasmissione richiesti dalla predetta normativa. Ciò anche alla luce sui dubbi sollevati sulla relativa creazione, modifica e/o conservazione.

Ne deriva, quindi, l'assoluta illegittimità delle operazioni di correzione dell'elaborato di parte ricorrente, nonché delle operazioni (a tale attività riconducibile) della Sottocommissione e/o dell'Amministrazione in generale, ivi compresa quella relativa alla creazione e conservazione dei documenti relativi alla prova e dell'abbinamento tra quesiti e codice.

Tanto più che, in assenza delle necessarie garanzie di cui al suddetto Codice (CAD), *a posteriori* non era (né è) possibile procedere con certezza all'esatta individuazione del proprio elaborato in caso di uno scambio “estemporaneo”, per errore, di schede di valutazione.

Quanto precede dovrebbe comportare quanto meno la rivalutazione con metodi certi dell'elaborato della ricorrente, ovvero, in via subordinata, la ripetizione della prova scritta.

9. Violazione del d.P.R. n. 487/1994. Violazione del bando di concorso per mancato espletamento di prova scritta unica su tutto il territorio nazionale ed in unica data. Violazione del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e *par condicio*. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione

9.1 L'art. 8, comma 2, del Bando di concorso, recante “**Prova scritta**”, prescriveva che: “2. **La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data** in una o più Regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

Ebbene, **tale disposizione** è stata, **del tutto illegittimamente, violata**, atteso che, il 18.10.2018, non si è provveduto a svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, in ragione del differimento alla data del 13.12.2018, disposto dall'USR della Sardegna, giusta allegata Ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018, per avverse condizioni meteo.

Tale differimento è stato “sfruttato” anche da tutti i candidati che non avevano superato la prova preselettiva ma sono stati ammessi con riserva alla prova scritta per effetto di un provvedimento giudiziale.

L'entità di tale ultimo gruppo ha indotto il MIUR ad organizzare una prova suppletiva che si è svolta (non in Sardegna ma) a Roma sempre il 13.12.2018.

La **prova non è stata unica, né si è svolta in un'unica data**, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla **lesione della par condicio** tra i candidati, posto che quelli che l'hanno affrontata il 13.12.2018 hanno avuto modo di beneficiare di un maggior tempo per approfondire lo studio, anche in considerazione del fatto che i quadri di riferimento dei quesiti, predisposti dal Ministero, erano assolutamente identici.

A tale specifico riguardo, si osserva che i “*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*”, previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, D.D.G. n. 1259 del 2017, secondo cui “*i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*”.

Ciò ha determinato, in maniera indiscutibile, una **evidente disparità di trattamento** tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali l'hanno invece sostenuta il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri cinquantasette giorni prima.

Non è un caso, quindi, che il **dato percentuale** relativo degli ammessi, tra quelli del 13.12.2018, sia stato decisamente maggiore rispetto a quello riferito ai candidati che, invece, l'avevano (già) sostenuta ad ottobre.

Tutto questo nonostante la *lex specialis* (art. 8, comma 12, del bando) consentisse espressamente la possibilità di uno slittamento della data della prova su base nazionale, prevedendo che “*qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*”.

Tale norma costituiva il presupposto necessario a garantire il rispetto dei requisiti della unicità della prova, volto a scongiurare clamorose disparità di trattamento tra i diversi concorrenti, poi – effettivamente – verificatesi, a causa di quanto testé rilevato.

Ciò testimonia dell'inequivocabile “vantaggio” determinatosi a favore dei primi quale conseguenza della **duplice violazione contestuale** della *lex specialis* del concorso.

* * * *

Istanza istruttoria e/o ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

In via istruttoria, tenuto conto della mancata ostensione integrale di tutti gli atti rilevanti e richiesti, si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo eventuale annullamento, ex art. 116 c.p.a., del diniego tacito parzialmente opposto all'istanza di accesso ritualmente formulata:

- a) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi all'assegnazione c.d. random degli elaborati alle Sottocommissioni, ai fini della relativa correzione;
- b) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte;
- c) gli atti e/o verbali e/o documenti relativi a quanto richiesto nell'accesso agli atti di parte ricorrente, depositato in atti.

* * * *

Istanza cautelare.

Il *fumus boni juris* deriva dalle considerazioni che precedono, utili a testimoniare della illegittimità e dell'ingiustizia insite nella mancata ammissione alla prova orale della ricorrente. Chiaro ed evidente è anche il *periculum*, visto il rischio di un danno grave ed irreparabile scaturente dal fatto che le **prove orali sono in corso di svolgimento e termineranno nella prima decade del prossimo mese di luglio.**

Invero, l'ammissione della ricorrente, foss'anche con riserva, a tali prove orali risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai diversi profili di illegittimità rilevati nel presente atto, nell'ambito del contemperamento degli interessi coinvolti.

Ciò, anche in relazione alla circostanza per cui le istanze di accesso agli atti formulate da parte ricorrente hanno trovato una evasione del tutto parziale, non avendo l'Amministrazione – per

ammissione dello stesso Ministero (v. allegato) – reso disponibili tutti i documenti e/o verbali relativi alle operazioni di correzione delle prove scritte, le quali – per l'appunto – sono state oggetto di molteplici profili di censura nel presente atto.

Tale omissione dell'Amministrazione, peraltro, assume un particolare rilievo, avuto riguardo al diritto dell'odierna ricorrente, codificato normativamente, di conoscere l'*iter* logico giuridico attraverso cui l'Amministrazione (e per essa le Sottocommissioni) si sono determinate ad adottare i provvedimenti impugnati, con la conseguente impossibilità di valutare, anche attraverso l'esame in sede giurisdizionale, il corretto esercizio del potere discrezionale, esercitato sotto il profilo della logicità, razionalità e congruità.

Del resto, l'accesso agli atti amministrativi costituisce un valido ed insostituibile strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità posta in essere dall'Amministrazione, proprio allo scopo di attuare il precetto di cui agli artt. 24 e 113 Cost., nonché di mettere al corrente i destinatari dell'atto delle ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare – altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevante per l'Amministrazione, laddove concesso – nonché **il giusto contemperamento degli interessi in gioco**, non potranno che evidenziare **l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'ammissione, foss'anche con riserva, della ricorrente alle prove orali del concorso.**

Tenuto conto del fatto che **tali prove orali** – alle quali si chiede l'ammissione in via cautelare della ricorrente – sono in corso di svolgimento e, come detto, **termineranno nella prima decade del prossimo mese di luglio, si formula rispettosa istanza affinché la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare che precede sia fissata in data antecedente al 10.7.2019**, così da avere almeno garantita la *chance* di poterle effettuare prima della loro conclusione e alla pari con gli altri candidati già ammessi.

P.Q.M.

si chiede che l'Insigne Tribunale adito, previa adozione della più idonea misura cautelare finalizzata all'ammissione, foss'anche con riserva, della ricorrente alle prove orali del concorso per cui è causa, in corso di svolgimento, voglia annullare nel merito, previa eventuale istruttoria, gli atti gravati:

- i) ammettendo definitivamente la ricorrente alle prove orali del concorso;
- ii) in via subordinata rispetto a i), disponendo una nuova correzione delle prove scritte della ricorrente, con assegnazione ad altra Sottocommissione;

- iii) in via ulteriormente subordinata rispetto a *i*) e a *ii*), consentendo alla ricorrente di effettuare una prova scritta suppletiva, da valutarsi da parte di un'altra Sottocommissione;
- iv) in via ulteriormente subordinata rispetto a *i*), *ii*) e *iii*), annullando l'intera prova scritta del concorso *de quo*.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il presente ricorso sconta un c.u. pari a € 325,00, vertendo in materia di pubblico impiego.

Roma, 27 maggio 2019

Avv. Ignazio Tranquilli